



Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere pubbliche di interesse strategico regionale

Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti

CONFERENZA DI SERVIZI
(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 13 maggio 2019

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, Parte Seconda e Parte Quarta; L.R. 10/2010; l. 241/1990 e l.r. 40/2009. Procedimento di rinnovazione in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 505/2019, relativamente all'installazione "Termovalorizzatore e impianto di trattamento rifiuti liquidi in Comune di Scarlino (GR)", proponente/gestore: Scarlino Energia Spa.

VISTI

la L.R. 1/2009;

la L. 241/1990;

la L.R. 40/2009;

la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

la Parte Seconda e la Parte Quarta del D.Lgs.152/2006;

la L.R. 10/2010;

la L.R. 25/1998;

la L.R. 22/2015;

il D.P.R. 357/1997;

la L.R. 30/2015;

il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB), approvato in Consiglio regionale

Illegible handwritten signatures and initials on the right margin.

con Deliberazione 18 novembre 2014, n. 94;

LA CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO che:

con Delibera n. 979 del 12/10/2015 la Giunta della Regione Toscana ha espresso, ai sensi dell'art.57 della L.R. 10/2010, pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente all'installazione "Termovalorizzatore e impianto di trattamento rifiuti liquidi in Comune di Scarlino (GR)", proponente/gestore: Scarlino Energia S.r.l, comprensiva della valutazione di incidenza sui Siti interessati, e ha rilasciato, ai sensi del D.lgs. 152/2006, autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);

con nota del 23/02/2017 (prot. regionale n. 120096 del 07/03/2017) il proponente/gestore ha comunicato, tra l'altro, anche alla Regione Toscana la trasformazione societaria da Scarlino Energia S.r.l. a Scarlino Energia S.p.a.;

il TAR Toscana, sez. II, con sentenza 10/7/2017, n. 921, nell'accogliere in parte i ricorsi proposti avverso la delibera n. 979 del 12/10/2015, ha disposto che *"La Regione dovrà integrare il procedimento mediante uno studio maggiormente approfondito sotto il profilo sanitario, in relazione ai possibili effetti del funzionamento dell'impianto sulla salute della popolazione interessata, e con l'individuazione di soluzioni atte ad evitare che i contaminanti rilasciati nel canale Solmine possano depositarsi sui sedimenti delle rive"*;

in esecuzione alla suddetta sentenza del TAR Toscana n. 921/2017, con Delibera n. 879 del 30/7/2018 la Giunta Regionale Toscana ha espresso, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente alla installazione in oggetto per le motivazioni e le considerazioni come da verbale della Conferenza dei servizi dell'11/07/2018 (Allegato 1), parte integrante di tale deliberazione, nonché per le valutazioni e le conclusioni dell'istruttoria di VIA del 2015 (come risultanti dal verbale di Conferenza dei servizi dell'8/9/2015 (Allegato A), parte integrante di tale deliberazione, per le parti non censurate dal TAR Toscana. Il quadro prescrittivo risultante dall'istruttoria di VIA del 2015 (come risultante dal verbale di Conferenza dei servizi dell'8.9.2015 e consistente in n. 8 prescrizioni), in esito alla istruttoria condotta in tale procedimento, viene integrato dalla prescrizione che assume quindi il n. 9) ed ha fatto propria la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi dell'11/07/2018 e pertanto ha rilasciato alla Scarlino Energia S.p.A., in qualità di gestore della installazione in oggetto, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), per le motivazioni indicate nel verbale della Conferenza dei servizi dell'11/07/2018 (Allegato 1), parte integrante di tale deliberazione, fatte salve le considerazioni, le valutazioni e le conclusioni dell'istruttoria di AIA del 2015 come da Allegato B (costituito dal verbale della Conferenza dei Servizi del 9/9/2015 e dai relativi allegati tecnici e istruttori) e Allegato C (relazione del Settore regionale competente in materia di rifiuti, Allegato C1- allegato tecnico e Allegato C2- Piano di monitoraggio e controllo), il tutto parte integrante di tale deliberazione, per le parti non censurate dal TAR Toscana;

la suddetta Delibera della Giunta Regionale n. 879 del 30/7/2018 è oggetto di due ricorsi pendenti al TAR Toscana presentati dai Comuni di Follonica e di Scarlino (rispettivamente ricorsi 1523/2018 e 1524/2018);

con Sentenza n.505 del 21/1/2019, il Consiglio di Stato ha accolto, parzialmente, gli appelli proposti dal Comune di Follonica e dal Comune di Scarlino avverso la sentenza del TAR Toscana n. 921/2017, e *"conferma il dispositivo di annullamento della sentenza impugnata, con parziale diversa motivazione"*. Il Consiglio di Stato rileva, tra l'altro, quanto segue:

- relativamente al primo motivo di impugnazione: *"l'iter istruttorio, non può basarsi su atti di indagine o di ricerca svolti sostanzialmente da privati [...] sicché tali atti di indagine e di ricerca devono pur sempre essere oggetto di un motivato esame da parte delle autorità responsabili delle relative scelte"*; *"gli atti del procedimento amministrativo vanno rinnovati, al fine di esaminare più compiutamente le criticità"*

progettuali emerse e ridurre per quanto possibile l'apposizione di prescrizioni, fisiologicamente riguardanti la verifica del corretto andamento di un'attività già compiutamente definita sul piano progettuale, e non già –di converso- a spostare solo temporalmente in avanti la risoluzione di problemi cruciali per il corretto svolgimento dell'attività d'impresa”;

- relativamente al secondo motivo di appello: *“vanno approfondite le relative indagini istruttorie con valutazioni autonomamente condotte”;*

- relativamente al terzo motivo di appello: *“vanno approfonditi in sede istruttoria gli aspetti concernenti le modalità degli scarichi e le loro immissioni nei corpi idrici (canali e fiumi) a tutela delle acque e della salubrità dell'ambiente, secondo obiettivi di qualità, nonché le eventuali soluzioni tecniche alternative.”;*

- relativamente al quarto motivo di appello: *“si sarebbero dovuti sentire gli enti di gestione preposti, valutando l'impatto dell'impianto singolarmente considerato e cumulativamente rispetto ad altri piani o progetti, tenuto conto delle concrete caratteristiche dei luoghi (direzione dei venti)”;*

- relativamente al quinto motivo di appello non è condivisibile la decisione del primo giudice di escludere la valutazione di incidenza sanitaria (VIS);

- per quanto riguarda gli appelli incidentali *“va condiviso il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, sia in relazione all'aspetto dell'approfondimento del rischio sanitario (l'Azienda sanitaria avrebbe dovuto negare il parere favorevole e compiere ulteriori analisi aggiornate, anziché limitarsi ad esigere particolari cautele); sia in relazione all'aspetto concernente la permeabilità del Canale Solmine (il principio di precauzione impone che vengano messe in sicurezza le rive del corso d'acqua, poiché la penetrazione degli inquinanti nel sottosuolo non è stata esclusa in assoluto)”;*

i Comuni di Scarlino e Follonica con nota congiunta del 7.2.2019 hanno presentato alla Regione Toscana diffida ad annullare in autotutela la DGR 30.7.2018 n. 879, per mancanza di presupposti in fatto ed in diritto che ne hanno determinato l'adozione;

a seguito della sopracitata Sentenza del Consiglio di Stato n.505/2019, i Comuni di Follonica e di Scarlino hanno presentato al TAR Toscana motivi aggiunti di ricorso, con riferimento ai sopra menzionati ricorsi 1523/2018 e 1524/2018;

DATO ATTO che

la sentenza del Consiglio di Stato n.505/2019, oltre ad annullare la D.G.R. n.979/2015, ha determinato l'invalidità conseguenziale anche della successiva D.G.R. n.879/2018, in quanto quest'ultimo provvedimento si fonda – in più parti - su valutazioni istruttorie svolte nel procedimento di VIA ed AIA conclusosi con la suddetta D.G.R. n.979/2015;

VISTO che

il proponente/gestore Scarlino Energia Spa, con istanza presentata il 11/02/2019 al Presidente della Giunta Regionale (pervenuta al protocollo regionale il 12/2/2019 al n. 68103 ed assegnata al Settore regionale VIA VAS OO.PP. di interesse strategico regionale (settore VIA) ed al Settore regionale bonifiche ed autorizzazioni rifiuti (settore rifiuti) il 15/3/2019), chiede all'Amministrazione regionale, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 505 del 21/1/2019, di avviare il procedimento istruttorio volto a rinnovare il procedimento di cui agli atti annullati emendato dai vizi istruttori rilevati dal Giudice amministrativo, onde potersi adeguare al contenuto conformativo – ordinatorio della sentenza medesima;

con nota dei Settori regionali competenti (Settore VIA e Settore rifiuti) prot. 0162065 del 12/04/2019 è stato comunicato al proponente/gestore ed alle Amministrazioni ed ai soggetti interessati:

- che in data 12/2/2019 è stato avviato il procedimento di rinnovazione in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 505/2019 con riferimento all'installazione “Termovalorizzatore e impianto di trattamento rifiuti liquidi in Comune di Scarlino (GR)”, proponente/gestore: Scarlino Energia Spa;

- che, visti gli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 e vista la L.R. 40/2009, è stata altresì indetta una Conferenza di Servizi;

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'M', 'A', 'B', 'R', and 'P'.

- che è stata convocata la prima riunione di conferenza per la data odierna;

con la nota di cui al capoverso precedente è stato inoltre:

- comunicato che i Soggetti in indirizzo sono invitati ad assicurare la partecipazione alla Conferenza in parola di un proprio rappresentante legittimato – eventualmente tramite apposita delega da produrre in seduta – ad esprimere le valutazioni del Soggetto invitato riguardo alle attribuzioni di rispettiva competenza attinenti il procedimento di cui trattasi;
- comunicato che l'Agenzia regionale di sanità (ARS Toscana) e l'Istituto studio e prevenzione oncologica (ISPRO) sono invitati alle Riunioni della Conferenza di Servizi al fine di fornire il supporto tecnico in materia sanitaria ai lavori della Conferenza;
- chiesto ai soggetti Convocati di voler indicare tempestivamente eventuali ulteriori Soggetti di cui ritengano necessaria la partecipazione ai lavori della Conferenza;
- comunicato che il proponente/gestore ed i suoi consulenti sono convocati ai sensi della L. 241/1990;

l'ordine del giorno della prima Riunione della Conferenza è il seguente:

- esame delle motivazioni alla base della sentenza del Consiglio di Stato n. 505/2019;
- decisioni in merito al prosieguo dei lavori della Conferenza.

Della convocazione della riunione della Conferenza è stata data notizia sul sito web della Regione Toscana;

in seguito a specifica richiesta di cui alla nota sopra citata (prot. 0162065 del 12/04/2019), il proponente/gestore Scarlino Energia S.p.a., con lettera pervenuta al protocollo regionale il 19/04/2019 al n. 0173603, autorizza ai fini della consultazione, la pubblicazione sul sito web della Regione Toscana degli elaborati progettuali e ambientali di cui ai procedimenti conclusi con DGR 979/2015 e DGR 879/2018;

sul sito web regionale sono stati pubblicati, unitamente ad uno specifico avviso, in data 6.5.2019:

- Istanza 11/2/2019 pervenuta alla Regione Toscana il 12.2.2019;
- Sentenza del Consiglio di Stato n. 505 del 21/1/2019;
- DGR n. 979/2015 (provvedimento conclusivo VIA-AIA);
- Elaborati progettuali ed ambientali depositati dal proponente/gestore nell'ambito del procedimento conclusosi con la Delibera di cui sopra;
- DGR n. 879/2018 (provvedimento conclusivo VIA-AIA);
- Elaborati progettuali ed ambientali depositati dal proponente/gestore nell'ambito del procedimento conclusosi con la Delibera di cui sopra;

PRESO ATTO che con decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.8.2018 sono state approvate le BAT *conclusions* concernenti il trattamento dei rifiuti ed il trattamento delle acque reflue provenienti da attività di cui ai punti 5.1, 5.3, 5.5 e che con decreto regionale n. 16905 del 25.10.2018 è stato approvato il calendario di presentazione dei riesami delle installazioni aventi come attività principale il trattamento rifiuti e che per la installazione di Scarlino Energia Spa la data di presentazione della istanza di riesame è stata fissata al 30.6.2021;

DATO ATTO che:

con la suddetta nota prot. 0162065 del 12/04/2019, è stata convocata per la data odierna, alle ore 10 presso la sede regionale di Piazza Unità Italiana n.1 a Firenze, la prima Riunione della Conferenza di servizi, alla quale sono stati invitati i seguenti Soggetti, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo in esame; acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi dei Soggetti interessati:

Provincia di Grosseto
Comune di Scarlino
Comune di Follonica
ARPAT Firenze Settore "VIA/VAS"

ARPAT Dipartimento di Grosseto
Azienda USL Toscana Sud Est – Dipartimento della prevenzione di Grosseto
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto
U.T. Carabinieri Forestali per la biodiversità di Follonica
Autorità Idrica Toscana – Conferenza territoriale 6 Ombrone
ATO Rifiuti Toscana Sud
Acquedotto del Fiora S.p.A.
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa
Settore “Servizi pubblici locali, Energia Inquinamenti”
Settore “Tutela della natura e del mare”
Settore “Sismica”
Settore “Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell’acqua”
Settore “Genio Civile Toscana Sud”
Settore “Infrastrutture per la logistica”
Settore “Programmazione viabilità”
Settore “Pianificazione del Territorio”
Settore “Tutela e gestione delle risorse idriche”
Settore “Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio”
Settore “Autorità Di Gestione Feasr. Sostegno allo Sviluppo delle Attività Agricole”
Settore “Forestazione. Usi Civici. Agroambiente”
Settore “Prevenzione collettiva”;

L'Agenzia regionale di sanità (A.R.S. Toscana) e l'Istituto studio e prevenzione oncologica (ISPRO) sono invitati alle Riunioni della Conferenza di Servizi al fine di fornire il supporto tecnico in materia sanitaria ai lavori della Conferenza;

è stato altresì convocato il proponente/gestore Scarlino Energia S.p.A., ai sensi della L.241/1990;

con successiva nota 0184202 del 03/05/2019 è stata convocata alla Conferenza di Servizi anche l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

successivamente alla convocazione della odierna riunione di conferenza sono pervenuti:

il contributo della Provincia di Grosseto, pervenuto il 7.5.2019, nel quale viene segnalato che il P.T.C. non disciplina in forma specifica le argomentazioni tecniche oggetto degli approfondimenti relativi al procedimento in esame;

il settore regionale forestazione usi civici e agroambiente, in data 8.5.2019, comunica l'impossibilità a partecipare alla riunione di CdS;

il dirigente del settore Autorità di Gestione Feasr. Sostegno allo Sviluppo delle Attività Agricole, in data 9.5.2019, invia delega a partecipare alla riunione in favore del dott. Marco Minucci;

il Comune di Follonica, con nota pervenuta il 9.5.2019, comunica i nominativi dei partecipanti alla riunione odierna;

il Comune di Scarlino, con nota pervenuta il 10.5.2019, comunica i nominativi dei partecipanti alla riunione odierna;

DATO ATTO

che l'odierna Riunione della Conferenza, avente luogo in data 13.05.2019 presso gli uffici della Regione Toscana, in Firenze, è stata aperta alle ore 10.40 dai Responsabili del Settore *VIA* e del Settore *Rifiuti*, che hanno verificato la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

| Soggetto | Rappresentante | Funzione |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Provincia di Grosseto | Assente | |
| Comune di Scarlino | Roberto Micci | Responsabile LLPP e Ambiente |
| Comune di Follonica | Arch. Domenico Melone | Dirigente Ufficio Ambiente |
| Azienda USL Toscana sud-est, dipartimento della prevenzione | Maurizio Spagnesi | Direttore Dipartimento di Prevenzione |
| Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto | Assente | |
| ARPAT Settore "VIA/VAS" | Antongiulio Barbaro | Responsabile |
| ARPAT Dipartimento di Grosseto | Roberto Palmieri | Responsabile |
| Ufficio Territoriale Carabinieri Forestali per la biodiversità di Follonica | Assente | |
| Autorità Idrica Toscana | Assente | |
| ATO Rifiuti Toscana Sud | Assente | |
| Acquedotto del Fiora S.p.A. | Assente | |
| Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa | Assente | |
| Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale | Assente | |
| Settore "Servizi pubblici locali, Energia Inquinamenti" | Assente | |
| Settore "Tutela della natura e del mare" | Assente | |
| Settore "Sismica" | Assente | |
| Settore "Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'acqua" | Assente | |
| Settore "Genio Civile Toscana Sud" | Assente | |
| Settore "Infrastrutture per la logistica" | Assente | |
| Settore "Programmazione viabilità" | Assente | |
| Settore "Pianificazione del Territorio" | Assente | |
| Settore "Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio" | Assente | |
| Settore "Autorità Di Gestione Feasr. Sostegno allo Sviluppo delle Attività Agricole" | Marco Minucci | delegato |
| Settore "Forestazione. Usi Civici. Agroambiente" | Assente | |
| Settore "Salute sicurezza sui luoghi di lavoro e processi speciali in ambito di prevenzione" | Piergiuseppe Calà | |

che in rappresentanza del proponente/gestore sono presenti i soggetti indicati nell'allegato Foglio Firma;

che sono altresì presenti il Sindaco di Scarlino, Marcello Stella, il Sindaco di Follonica, Andrea Benini, l'Assessore all'Ambiente di Follonica Miriam Giorgeri, il consulente dei Comuni di Follonica e Scarlino

Prof. Avv. Piermàssimo Chirulli;

è presente la dott.ssa Elisabetta Chellini di ISPRO;

che sono altresì presenti i funzionari regionali Lorenzo Galeotti, Simona Grassi, Silvia Spadi, Nicola Stramandinoli, Vittoria Giacomelli, nonché Gianfilippo Gubinelli di ARPAT Grosseto;

VISTO che:

l'Arch. Chiodini, responsabile del settore VIA:

inquadra le caratteristiche del procedimento in oggetto;

ricorda che l'ordine del giorno della odierna Riunione della Conferenza è il seguente:

- esame delle motivazioni alla base della sentenza del Consiglio di Stato n. 505/2019;
- decisioni in merito al prosieguo dei lavori della Conferenza;

con riferimento al primo punto dell'OdG, ricorda quanto riportato in premessa in merito alla più volte citata sentenza del Consiglio di Stato n. 505/2019 ed inoltre evidenzia la necessità di ottemperare alla suddetta sentenza, anche in esito alla specifica istanza di Scarlino Energia Spa, depositata presso la Regione Toscana il 12.2.2019;

i Responsabili procedono quindi ad illustrare gli esiti dell'istruttoria interna con analitico riferimento ai motivi di cui alla citata Sentenza del Consiglio di Stato n.505/2019;

con riferimento ai primi due motivi di cui alla citata Sentenza del Consiglio di Stato n.505/2019, va evidenziato che l'azione istruttoria della Regione Toscana si è basata su un progetto presentato dalla Società che prendeva in considerazione un impianto equipaggiato e dotato dei dispositivi necessari conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Si rileva, ad esempio, che nell'AIA 2015, in relazione alla descrizione dell'impianto così come presentato in progetto, la sezione di trattamento fumi si articola in 9 parti e precisamente:

DeNox SNCR

Cycloni depolveratori

DeNOx SCR

Torre di lavaggio acido

Elettrofiltri

Torre di lavaggio alcalino

Sistema di dosaggio carboni attivi alla torre di lavaggio alcalino

ADIOX

Ventilatore indotto e camino.

Quindi il sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera risulta in linea con le migliori tecnologie esistenti (BAT di riferimento).

Ciò nonostante il Consiglio di Stato indica la necessità di un esame istruttorio più dettagliato in relazione alle lacune impiantistiche segnalate dai ricorrenti.

Per quanto attiene il rispetto dei dettami dell'art. 8 del D.Lgs. 133/2005 che oggi sono riconducibili all'art. 237 octies del D.Lgs. 152/06, la Regione Toscana, nel 2015, ha condotto l'istruttoria nell'ambito dei lavori della Conferenza dei servizi tenendo conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Il Titolo III bis di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06, all' art. 237 octies comma 3 recita : *“Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi. Tale temperatura è misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall'autorità competente.”*

In base al suddetto disposto normativo, laddove si fa riferimento al termine “progettati” la Regione Toscana nell'ambito dei lavori della Conferenza ha verificato la condizione inerente il rispetto della così definita

T2S di 850 °C, inizialmente in fase istruttoria sul progetto e quindi su dati dichiarati dal proponente nell'ambito dell'esame del progetto definitivo sottoposto ad istanza di VIA/AIA.

Il Titolo III bis all'art. 237 octies stabilisce ulteriori aspetti impiantistici prescritti per legge quali ad esempio:

- la presenza di bruciatori ausiliari (da attivarsi nelle fasi di avvio e arresto degli impianti) per garantire l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura di 850 °C;
- la presenza di blocchi automatici per impedire l'alimentazione di rifiuti in camera di combustione nei casi previsti dalla norma tra cui un caso è rappresentato dalla temperatura nella camera di combustione qualora scenda al di sotto degli 850°C.

Anche i suddetti requisiti, sono stati verificati nell'ambito del procedimento VIA/AIA 2015. La Regione Toscana ha ritenuto sufficiente l'approfondimento istruttorio svolto in quanto i requisiti di legge erano stati evidenziati dal proponente. Le condizioni di cui all'art. 237 octies contribuiscono a tenere sotto controllo le emissioni al camino, specie per alcune sostanze come le diossine, ma non sono sufficienti in quanto devono coesistere con validi sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, come emerso nel provvedimento di VIA/AIA del 2015.

L'azione istruttoria della Regione Toscana, in merito agli aspetti impiantistici, ha portato alla definizione di prescrizioni specifiche anche per la fase di esercizio in quanto ritenute fondamentali da esplicitare nel provvedimento conclusivo di VIA/AIA in conformità con i disposti normativi. Il fatto che l'art. 237 octies comma 3 del D.Lgs. 152/06 faccia riferimento ai termini "costruiti, equipaggiati e gestiti", non può che comportare da parte dell'autorità competente di procedere con le necessarie prescrizioni nel provvedimento di AIA che, si ricorda, rappresenta anche il titolo alla realizzazione dell'impianto (l'AIA sostituisce l'art. 208 del D.Lgs. 152/06, procedimento unico in materia di rifiuti come definito al comma 6). E' responsabilità del gestore realizzare il progetto conformemente a quanto verificato e approvato nell'ambito del procedimento di VIA/AIA e quindi a quanto prescritto in AIA e, inoltre, la successiva conduzione dell'impianto deve essere conforme a quanto prescritto in autorizzazione.

La norma, come indicato all'art. 237 octies commi 7 e 8 del D.Lgs. 152/06, stabilisce una fase di verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA e dei requisiti di legge, prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento. Si ritiene che la verifica di cui ai commi 7 e 8 sia riferita ai requisiti impiantistici e condizioni di esercizio previsti nel medesimo art. 237 octies e, più in generale, a tutte le prescrizioni indicate in AIA il cui adempimento è necessario e propedeutico per consentire al gestore di dar seguito all'attuazione dell'AIA stessa. Si cita a tal proposito quanto previsto alla Parte II del D.Lgs. 152/06 in materia di AIA riferendoci all'art. 29 decies: "*Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*" comma 1: *Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente*".

L'impianto di incenerimento autorizzato con AIA di cui alla DGR 979/2015 non è mai entrato in esercizio, conseguentemente nella DGR 879 del 30 Luglio 2018, è stato inserito il disposto di cui ai commi 7 e 8 per le verifiche da attuarsi nella fase precedente all'entrata in esercizio, anche con riferimento al disposto di cui al comma 3 dell'art. 237 octies (rispetto del requisito della T2S).

Nella fattispecie in questione il Consiglio di Stato ha rilevato la necessità di un ulteriore approfondimento tecnico;

con riferimento al terzo motivo di cui alla citata sentenza del Consiglio di Stato n.505/2019, in fase istruttoria del procedimento di VIA/AIA 2015 era emerso che il canale Solmine è un corpo idrico superficiale interno artificiale non tipizzato. Non essendo tipizzato non rientra tra quelli da considerare per la predisposizione del Piano di gestione del distretto dell'Appennino settentrionale e non ha quindi propri obiettivi di qualità da raggiungere. Ciò nonostante nel provvedimento di cui alla DGR 979 del 12 Ottobre 2015 sono stati prescritti i limiti per lo scarico in acque superficiali previsti dal D.Lgs. 152/2006, considerando quindi il canale Solmine corpo idrico recettore. Entrando più nel merito si richiama quanto segue: il provvedimento regionale del 2015 autorizza lo scarico nel canale Solmine dei reflui provenienti dall'impianto di trattamento di rifiuti liquidi (TRL) della Scarlino Energia (parte dell'installazione che comprende anche il termovalorizzatore). IL TRL è costituito da due linee, una per il trattamento dei rifiuti liquidi e delle acque meteoriche dilavanti (AMD) (punto di scarico S1a) e una dedicata esclusivamente al trattamento delle acque di abbattimento fumi (punto di scarico S1b). Allegato alla DGR 979 del 12 Ottobre

2015 è presente un documento di ARPAT illustrante un modello matematico semplificato (realizzato dai tecnici del Dipartimento ARPAT di Grosseto) rivolto a definire la correlazione tra la concentrazione dei SST (solidi sospesi) in uscita con gli scarichi dell'impianto ed i sedimenti della foce del canale Solmine (i SST sono il principale veicolo di diffusione di diossine e furani). Il modello ha costituito la base per la definizione dei limiti allo scarico presenti nell'AIA. Il modello di ARPAT ha dimostrato che, ipotizzando la marcia dell'impianto nel rispetto delle seguenti performance:

- media annuale solidi sospesi allo scarico inferiore a 5 mg/L;
- media settimanale solidi sospesi allo scarico inferiore a 10 mg/L,
- concentrazione dei fanghi del TRL media mensile PCDD/PCDF pari a 5000 ng TEQ/kg ss;

dopo un anno di funzionamento a pieno regime con scarico sempre attivo nel rispetto delle suddette performance, la concentrazione media di PCDD/PCDF attesa nello strato superficiale del sedimento alla foce è risultata di 29 ng TEQ/Kg ss, inferiore alle CSC per i suoli per le aree industriali. Analoghi ragionamenti sono stati svolti sul parametro PCB - DL.

Conseguentemente l'AIA rilasciata dalla Regione Toscana contiene specifiche prescrizioni sul monitoraggio dei sedimenti del canale a mare e limiti allo scarico più restrittivi di quelli previsti alla Tabella 3, All. 5, alla Parte III del D.Lgs. 152/06, per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali. Per quanto attiene i limiti allo scarico S1b l'AIA stabilisce anche dei livelli di attenzione per i SST (5 mg/L e 10 mg/L performance di cui sopra) e anche per altri parametri quali As e altri metalli.

Si rileva quindi che l'azione istruttoria condotta dalla Regione Toscana nell'ambito dei lavori della Conferenza dei servizi del 2015 abbia comunque tenuto conto delle possibili interferenze con il suolo ed il sottosuolo, imponendo condizioni molto restrittive di scarico.

Inoltre con la DGR 879 del 30 Luglio 2018 è stata prescritta la procedura di rimozione dei sedimenti di cui all'Allegato D1, quale integrazione al Piano di Monitoraggio e Controllo.

Secondo il Consiglio di Stato, per quanto riguarda il Canale Solmine, l'istruttoria deve partire dall'assunto che il canale Solmine sia un corso d'acqua superficiale con propri obiettivi di qualità ambientale;

con riferimento ai motivi 4 e 5 della sentenza del Consiglio di Stato n. 505/2019:

per quanto riguarda la conservazione dei siti naturali ed effettui un approfondimento in merito alle ricadute delle sostanze emesse al camino dalla installazione con riferimento al regime dei venti. Si ritiene necessario inoltre che il proponente gestore aggiorni la documentazione del 2015 alle sopravvenute misure di conservazione del Siti natura 2000 adottate dalla Regione nel dicembre 2015;

per quanto riguarda la valutazione di incidenza o di impatto sanitario (VIS), ritiene necessario un approfondimento delle elaborazioni presentate dal proponente / gestore nel 2015 e nel 2018;

UDITI i seguenti interventi dei partecipanti alla odierna Riunione di Conferenza:

il dott. Palmieri di ARPAT al momento non ha niente da aggiungere rispetto alle valutazioni svolte nei procedimenti VIA-AIA del 2015 e del 2018 ed a quanto riportato in precedenza nel presente verbale. Nel caso di acquisizione di nuova documentazione si riserva di esprimersi. Con riferimento alla perizia del CTU del procedimento civile presso il Tribunale di Grosseto relativo alla installazione in oggetto, ARPAT non è in possesso ma ne segnala l'esistenza: da valutare da parte della CDS e della autorità procedente se sia opportuno acquisirla. Comunque l'impianto non entrerà in funzione se non dopo collaudo, come previsto dalla legge. Per il canale Solmine non ci sono al momento obiettivi di qualità, ove dovessero essere stabiliti verranno valutati nell'ambito della autorizzazione allo scarico;

il dott. Spagnesi della Azienda Sanitaria ritiene necessario reimpostare da capo il procedimento per una disamina complessiva degli aspetti impiantistici, modellistici e sanitari; il giudice ha stabilito che debba essere fatta la VIS. La USL nei procedimenti del 2015 e del 2018 svolse approfondimenti analoghi alla VIS ma non fu fatta la VIS. Nel caso venga svolta la VIS non ha obiezioni in merito. Con riferimento al motivo VI della sentenza 505/2019, la USL ricorda che nel procedimento del 2018 fu fatta una analisi del rischio sanitario. E' indispensabile acquisire le perizie dei CTU del Tribunale civile di Grosseto. Con riferimento alla perizia del CNR Napoli rileva la necessità di tenerne conto e che ne sia valutata da parte della CDS;

Minucci ricorda quanto contenuto nei contributi espressi dal settore nel 2015 e nel 2018. Nel 2015 furono analizzate anche le matrici agroalimentari che risultarono salubri. Sottolinea la necessità che siano accertate la salubrità delle produzioni agroalimentari, in relazione alle risultanze delle indagini ambientali e sanitarie;

l'avv. Chirulli rileva 2 nodi preliminari da sciogliere:

la sorte del procedimento 2018; se l'atto VIA-AIA 2018 non è più esistente allora occorre fare la istruttoria anche degli aspetti trattati nel procedimento 2018;

analisi della sentenza 505/2019; quali sono le conseguenze per la Regione. Il capo dei paragrafi dei motivi di annullamento è importante in quanto richiama il ricorso dei Comuni. Il Consiglio di Stato ha accolto i motivi di ricorso. Ad avviso dei comuni, il procedimento è stato annullato completamente e non può essere ripreso nulla di quel procedimento 2015. Il proponente deve presentare istanza per l'avvio di un eventuale nuovo procedimento autorizzatorio: del vecchio procedimento del 2015 non si salva niente è stato tutto travolto. Il proponente deve presentare una nuova istanza completa di tutti i documenti: per dare motivazione e supporto a quanto affermato segnala che la legislazione è cambiata molto dal 2015 con riferimento ad esempio al d.lgs 104/2017, al 183/2017; modifiche alla parte quarta del d. 152/2006; l'allegato 7 alla parte seconda d. 152/2006, con riferimento ai contenuti del SIA; inoltre l'impianto ha importanti riflessi sanitari e quindi gli approfondimenti istruttori devono essere accurati. La doc. 2015 del proponente faceva riferimento ad un impianto che aveva funzionato 2 anni; attualmente l'impianto è fermo da 4 anni e quindi l'impianto non è più quello del 2015 e quindi anche i documenti del 2015 non più veri in punto di fatto. SE deve rappresentare quale è lo stato dell'arte ad oggi dell'impianto. L'istanza del febbraio 2019 di SE non è procedibile e deve essere respinta. Il procedimento del 2015 è completamente annullato. Ci sono state anche precedenti sentenze di annullamento (altre 4 sentenze del consiglio di stato). Nella sentenza del 2015 relativa al procedimento del 2012 della provincia di GR vi è stato annullamento anche per carenza istruttoria, ma nel 2015 SE ha presentato una istanza di un nuovo procedimento. La regione dovrebbe fare una istruttoria secondo le indicazioni del consiglio di stato, che non può essere che in un procedimento ex novo.

Entro 48 ore i Comuni presenteranno una memoria per specificare meglio l'intervento di stamani;

Periccioli di SE si riserva di produrre note ulteriori sulla base della discussione di stamani. SE ha presentato istanza nel febb. 2019 perchè la regione desse seguito alla sentenza 505/2019 per i punti per i quali il consiglio di stato ha fatto rilievi. Le modalità per proseguire il procedimento: i punti di approfondimento chiesti dal consiglio di stato sono chiari. E' necessario un approfondimento autonomo della regione circa l'ambiente e la salute. Nella logica dell'approfondimento e della valutazione autonoma, SE non ha difficoltà a presentare i documenti necessari, ivi incluse le relazioni dei CTP: CNR napoli, Politecnico di MI politecnico di TO, relative alle caratteristiche dei forni, nonché ai documenti prodotti dai CTU del tribunale di Grosseto, ivi incluso il primo CTU ricusato dal giudice. SE è interessato a mettere a disposizione tutti i materiali di cui dispone, con riferimento ai punti cui si richiede un approfondimento; non per la VIS che dovrà essere svolta dalla Regione. L'azienda rivendica il diritto a lavorare rispettando le leggi;

Le Pera di SE, dal punto di vista procedimentale, segnala il principio della conservazione degli atti giuridici. La sentenza 505/2019 nei vari punti fa la premessa e disanima i motivi: in ogni motivo c'è una terza parte quella relativa all'effetto conformativo, come deve comportarsi l'amministrazione procedente. Dà lettura della parte conclusiva del primo motivo di annullamento (punto 12.2) e del secondo motivo (12.3); nonché del terzo motivo.

La fase di impulso in esito alla sentenza: SE si è fatto parte diligente ed ha chiesto la rinnovazione del procedimento, non una azione chirurgica. RT ha avviato il procedimento ed è stata superata la fase di procedibilità. Nulla impedisce alla CDS di chiedere integrazioni e di chiedere le integrazioni relative alla normativa sopravvenuta. La RT ha fatto riferimento alle BATc. Si tratta quindi di una rinnovazione che tenga conto delle novità normative; è d'accordo nel fare la verifica delle BAT. La società è disponibile a presentare integrazioni, ma le valutazioni devono essere fatte dagli Enti anche con risorse pubbliche. Per quanto riguarda il giudizio civile, la CTU non è completa; in ogni caso rileva che il committente della CTU è il

giudice civile e fa deve valutare tale giudice. E' inoltre necessario che le valutazioni siano fatte dagli Enti. Concorda con la ricostruzione delle tre fasi dell' art. 237 octies: è necessaria una fase di collaudo.

Il presente procedimento è stato correttamente avviato e vi è la possibilità che la CDS chieda integrazioni puntuali anche riferite alla sopravvenuta normativa. Se le integrazioni sono sostanziali è necessario rinnovare la fase di consultazione del pubblico;

il dott. Barbaro di ARPAT alle ore 12,30 lascia la riunione;

Periccioli di SE alle ore 12,30 lascia la riunione;

Galimberti di SE è interessato e disponibile a mettere a disposizione tutta la documentazione relativa al procedimento civile prodotta dalle parti, per le autonome valutazioni della CDS;

il Sindaco di Scarlino, conferma la contrarietà all'impianto come già espresso nelle cds relative ai procedimenti del 2015 e del 2018, e quindi concorda con l'avv. Chirulli circa la improcedibilità della istanza di SE del febb. 2019 tenuto conto della sentenza del Consiglio di stato;

il Sindaco del Comune di Follonica sottolinea che: la sentenza 505 travolge tutto il proc. Precedente e non può essere presa in esame la integrazione del procedimento 2015. Ritiene che la RT debba dare esito negativo alla istanza di SE del febb. u.s. e deve richiedere un nuovo iter procedimentale. Auspica che la RT chiuda in senso negativo la istanza del febb. 2019;

alle 12.45 i rappresentanti di Scarlino Energia (SE) lasciano la riunione;

alle ore 12.45 i lavori della cds vengono sospesi;

alle ore 13.00 i lavori della cds riprendono;

alle ore 13.35 Chellini lascia la riunione;

alle ore 13.40 perviene la delega a favore di Calà, con nota a firma del responsabile del settore regionale di appartenenza, Ing. Massimo Ughi;

i rappresentanti dei 2 comuni, di arpat e di Usl ritengono necessario un approfondimento giuridico da parte della avvocatura regionale circa l'eventuale rigetto della istanza di SE del febb. 2019, in quanto mancano i necessari presupposti giuridico – amministrativi, e quindi sulla possibilità della presentazione di una nuova istanza da parte di SE completa della necessaria documentazione. Chiedono che tale approfondimento tenga conto delle motivazioni segnalate nella riunione odierna dall'avv. Chirulli che assiste i due Comuni e contenute nella memoria dei comuni che perverrà entro 48 ore;

i responsabili dei settori regionali procedenti prendono atto di tale posizione e provvederanno a richiedere un parere in tal senso alla avvocatura. In esito alla acquisizione del parere sarà convocata una nuova riunione della conferenza: alla nota di convocazione della riunione sarà allegato il parere della avvocatura;

alle ore 14.05, l'avv. Chirulli lascia la riunione;

PER QUANTO SOPRA premesso ed esposto,

DECIDE

di aggiornare i lavori della conferenza;

di dare mandato ai competenti settori regionali di richiedere alla avvocatura regionale un parere per quanto riguarda gli aspetti indicati in premessa;

di dare mandato ai competenti settori regionali di convocare la seconda riunione della cds successivamente alla acquisizione del parere della avvocatura regionale.


Del presente verbale viene data lettura da parte dei Responsabili ai presenti che lo confermano e lo sottoscrivono.

Non essendovi null'altro da discutere, i Responsabili concludono i lavori e chiudono la Riunione della Conferenza alle ore 14,15.

Firenze, 13.05.2019.

| I Partecipanti alla Conferenza | Firma |
|--------------------------------|--|
| Roberto Micci |  |
| Domenico Melone |  |
| Maurizio Spagnesi |  |
| Antongiulio Barbaro |  |
| Roberto Palmieri |  |
| Piergiuseppe Calà |  |
| Marco Minucci |  |

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini



Il Responsabile
Ing. Andrea Rafanelli

